

Consegnato al D.G. brevi manu
dell'Assessore Battaglia

L'Assessore alla Sanità regionale Augusto Battaglia, il Direttore Generale Policlinico Tor Vergata prof. Enrico Bollero, una delegazione dei collaboratori a contratto libero professionale medici specialisti e sanitari che svolgono attività assistenziale presso il PTV si sono incontrati in data 15 ottobre 2007 presso la sede della Regione Lazio, Assessorato alla Salute e hanno convenuto quanto segue:

PTV-Protocollo Generale
Prot N. 0025274/2007
del 18/10/2007

VERBALE DI ACCORDO



Visti e richiamati:

- L'art. 2 nonies della L. 138 del 26/05/2004 che prevede che la disciplina contrattuale del personale sanitario a rapporto convenzionale con le Aziende Sanitarie è garantito sull'intero territorio nazionale da convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento della contrattazione collettiva;
- La norma transitoria n° 4 dell'ACN del 23.03.05 (di seguito denominato ACN) sulla specialistica ambulatoriale ed altre professionalità ambulatoriali, che prevede che i rapporti convenzionali non conformi adottino le clausole normative ed economiche dell'accordo medesimo;
- Il protocollo d'Intesa Regione - OO.SS. firmatarie dell'ACN sulla specialistica ambulatoriale del 22 gennaio 2007, recepito con Determinazione della Direzione Regionale Tutela della Salute del 30 gennaio 2007, n. 263, che stabilisce le modalità di attuazione del processo di riconduzione alle norma dell'ACN sopra richiamato dei rapporti convenzionali o libero professionali in essere nelle Aziende Sanitarie della Regione Lazio;
- La direttiva Assessorato Regionale Sanità del 1 marzo 2007, n. 24680;
- La nota Regionale del 23 maggio 2007, prot. 57022;
- La nota dell'Assessore Regionale alla Sanità del 13 giugno 2007, prot. 451, che esprime la piena condivisione sulla proposta dell'Azienda Policlinico Tor Vergata di estendere tale processo di stabilizzazione ai liberi professionisti impegnati in attività assistenziale ad integrazione delle equipe universitarie per esigenze non temporanee;

dato atto che :

l'Azienda Policlinico Tor Vergata, in considerazione dei vincoli imposti dal Piano Regionale di contenimento della spesa (DGR n°149 del 28/02/2007 - Approvazione accordo Ministero Salute, Ministero dell'Economia e Presidente

PTV	R	C
DG		X
DA		X
DSA		
DSP		
IPC		
UMA		
SPP		
AFG	X	
RUM		X
BCF		
ABS		
CI		
ES		
SIV		
CEI		
ECM		

(Handwritten signatures)

della Regione Lazio – c.d. “*Piano di rientro*”), dal budget di spesa anno 2007 attribuito all’Azienda con DGR n°902 del 18/12/06 e dalla previsione regionale di volumi prestazionali relativi alla specialistica ambulatoriale sta rimodulando la propria offerta assistenziale, in particolare per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali di primo livello, anche nell’ottica di favorire il necessario riequilibrio tra spesa ospedaliera e territoriale.

Considerato pertanto che:

- Tale processo di rimodulazione dell’offerta assistenziale determina una riduzione del fabbisogno di ore assistenziali quantificabile in circa 45000 ore annue, motivo per cui il vincolo contenuto nell’accordo sindacale del 22 gennaio 2007, per il quale i nuovi rapporti convenzionali saranno attivati nel rispetto del numero di ore di attività attualmente rese come da contratti in essere, va inteso come limite massimo orario individuale, ma non come numero complessivo aziendale di ore da ricondurre al nuovo rapporto convenzionale;
- Che la ridefinizione dei limiti orari individuali conseguente alla rimodulazione dell’offerta assistenziale sopra richiamata, potrà consentire di realizzare la riconduzione dei rapporti contrattuali in essere a quello dell’ACN senza determinare alcun incremento di spesa;
- Che in attuazione della legge 120/2007 l’Azienda è impegnata a predisporre entro il 6 dicembre 2007 il Piano delle Attività nel quale viene ridefinita l’offerta assistenziale complessiva dell’Azienda, sia per le attività istituzionali, che per quelle atte a consentire l’esercizio del diritto all’attività libero professionale intramuraria. Con tale provvedimento l’Azienda potrà provvedere ad organizzare un’offerta prestazionale aggiuntiva (Attività a Pagamento Aziendale - APA) che, oltre a consentire all’utenza un percorso alternativo a prezzi calmierati ed uno strumento per il contenimento delle liste di attesa, potrà costituire per i professionisti di cui al presente accordo un’opportunità professionale ulteriore.

CONCORDANO

1. di applicare l’accordo sindacale regionale del 22 gennaio 2007, approvato con Determinazione della Direzione Regionale Tutela della Salute del 30 gennaio 2007, n. 263 ai medici specialisti ed agli altri professionisti sanitari



già titolari di contratto di prestazione d'opera in regime libero professionale con contenuto normativo non conforme a quanto previsto dall'ACN del 23.03.2005, che disciplina i rapporti degli specialisti ambulatoriali interni e delle altre professionalità sanitarie non mediche.

2. di impegnare il Direttore Generale dell'Azienda Policlinico Tor Vergata a dare applicazione all'accordo regionale di cui al precedente punto 1 entro il primo semestre 2008, nei limiti di un volume complessivo di ore attività assistenziale da ricondurre all'ACN pari a 405.000 ore annue per le attività istituzionali che non possono essere garantite dall'esclusivo impegno orario erogato dalle equipe universitarie;
3. di dare atto che l'applicazione dell'accordo regionale di cui al punto 2 avverrà su base volontaria. L'Azienda determinerà il minor fabbisogno orario a regime per singola disciplina ed applicherà il conseguente abbattimento orario in misura percentuale proporzionale all'attuale impegno contrattuale a tutti i professionisti afferenti alla stessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 15/X/07

L'Assessore alla Sanità Regione Lazio

dott. Augusto Battaglia

Augusto Battaglia

Il Direttore Generale Policlinico Tor Vergata

prof. Enrico Bollero

Enrico Bollero

I Rappresentanti della delegazione

collaboratori a contratto libero professionale medici specialisti e sanitari

Antonio Curiale


Andrea Ricciardi

Mario Bernarolo

Vito Nicola Di Lecce


La riconduzione dei rapporti giuridici del personale medico e sanitario non medico che opera con contratto libero professionale presso il Policlinico ai contenuti ed alle clausole normative ed economiche dell'ACN avverrà, previa accettazione dell'interessato, con le modalità previste dall'ACN medesimo e dall'accordo regionale attuativo, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1.** La conversione del rapporto di lavoro da libero professionale a convenzionale sarà oggetto di informativa ai singoli interessati, che dovranno far pervenire espressa accettazione per iscritto con contestuale dichiarazione di residenza nel comune di Roma, ovvero richiesta di mantenere la residenza in altro comune con contestuale rinuncia all'indennità di accesso.
- 2.** Sono esclusi dalla conversione del rapporto di lavoro i titolari di contratto libero professionale che prevede esclusivamente attività di ricovero, nonché attività non ricomprese nei LEA, ovvero, coloro già collocati in quiescenza a seguito di precedente rapporto lavorativo.
- 3.** Il massimale orario individuale dei nuovi contratti è rappresentato dalle ore di attività contrattualmente previste dal rapporto in essere con i professionisti interessati alla data del presente accordo, con esclusione degli impegni aggiuntivi o riduttivi temporaneamente pattuiti per esigenze straordinarie ed è definito tenendo conto del minor numero di ore risultante necessario per singola disciplina a seguito della rimodulazione in atto dell'assetto assistenziale dell'Azienda.
- 4.** L'applicazione dell'ACN comporterà la sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato per coloro che, in servizio alla data del 22.01.2007, abbiano maturato 18 mesi di rapporto contrattuale senza soluzione di continuità e, per gli altri casi, al maturare del predetto requisito.
- 5.** Pur considerando le specificità contrattuali di cui all'ACN del 23.03.05 per la specialistica ambulatoriale ed altre professionalità ambulatoriali, lo stipulando rapporto convenzionale dovrà essere modulato sulle esigenze primarie ed imprescindibili dei servizi sanitari di afferenza, in ordine ai livelli prestazionali da assicurare, all'organizzazione delle attività e dell'orario di servizio.
- 6.** Tenuto conto dell'espletamento dell'incarico presso la struttura ospedaliera




del Policlinico, della complementarità delle attività ambulatoriali e di ricovero riferibili ad ogni disciplina medica e/o chirurgica, della necessità di garantire la continuità dell'attività assistenziale, dell'inserimento del professionista in una struttura organizzativa preordinata, la stipula del nuovo rapporto convenzionale prevederà l'accettazione di specifiche modalità organizzative dell'attività da espletare.

- 7.** Il professionista è tenuto pertanto a garantire nello svolgimento dell'incarico una adeguata flessibilità operativa che tenga conto del contesto ospedaliero e delle inderogabili esigenze assistenziali. L'impegno orario, stabilito nell'ambito di ogni struttura organizzativa in relazione alle attività da svolgere, potrà essere articolato in turni, anche notturni e festivi, eventualmente con previsione di straordinario per esigenze di servizio, acquisendo, ove possibile, il consenso dell'interessato. Il professionista sarà sempre tenuto a rispettare l'orario di lavoro definito dal Direttore/responsabile di struttura, la cui inosservanza potrà essere valutata come inadempienza contrattuale anche ai fini di procedimento disciplinare. Eventuali richieste di variazioni dell'orario di lavoro dovranno tenere conto delle esigenze della struttura di afferenza e dovrà essere acquisito il parere preventivo del direttore/responsabile di struttura. L'Azienda, per oggettive e documentate esigenze organizzative/contrazione dell'attività, potrà ridurre l'orario di attività dello specialista, anche in caso di parere contrario di quest'ultimo.
- 8.** Nello svolgimento dell'incarico, il professionista, nell'ambito delle rispettive competenze, collabora con gli altri operatori medici e sanitari nel perseguimento degli obiettivi della struttura di afferenza, nel rispetto delle direttive e disposizioni organizzative che il direttore/responsabile della struttura di afferenza, adotta per le esigenze funzionali del servizio e a garanzia dello svolgimento delle attività assistenziali.
- 9.** oggetto del rapporto di lavoro è il raggiungimento degli obiettivi prestazionali definiti nel contratto sulla base delle necessità operative individuate dal direttore/responsabile della struttura di afferenza, ai fini del mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi dei livelli essenziali di assistenza. Il mancato raggiungimento degli obiettivi comporterà mancata effettuazione della prestazione richiesta e potrà essere considerata, ai fini disciplinari, causa di sospensione del rapporto nonché, nei casi più gravi, motivo di revoca dell'incarico.



10. Eventuali sostituzioni temporanee nello svolgimento dell'incarico saranno disposte unicamente dall'Azienda.
11. Il permesso annuale retribuito dovrà essere concordato ed autorizzato dal direttore/responsabile di struttura.
12. Il premio di collaborazione, collegato agli obiettivi della struttura di afferenza, potrà essere oggetto di successivi accordi aziendali solo previo specifico finanziamento da parte della Regione.
13. L'Azienda si impegna, per le prestazioni oggetto del presente accordo, a non attivare nuovi rapporti di prestazione d'opera in regime libero professionale con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale, fatta salva la riattivazione di rapporti contrattuali già in essere alla data del 22.01.2007 e successivamente interrotti esclusivamente per motivi di puerperio e/o malattia. Detti rapporti riattivati saranno convertiti nella disciplina del presente accordo alla data del raggiungimento del requisito di anzianità di cui al precedente punto 4.



Roma, 15/x/07

Angelo Forcella

Jesus Anselmi

Mauro

Mario Bernardo

Vito Michele Leone

